



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA VALLE D'AOSTA**

Decreto n. 42 del 22 luglio 2020

Esercizio finanziario 2020

OGGETTO: contrarre e affidamento del servizio di vigilanza sanitaria e r.s.p.p. per il periodo dal 01/06/2020 sino al 31/05/2021 - CIG n. ZCD2D97B4A.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il "Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa", come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

VISTA la disposizione del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del 19/06/2017, ad oggetto: "Direttiva per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 19/04/2017, n. 56);

ACCERTATO che la soc. ExitOne s.p.a., con atto notarile redatto dal Dott. Alberto OCCELLI il 28/07/2019 con efficacia dal 01/08/2018, ha ceduto in affitto il proprio intero complesso aziendale alla società GI.ONE S.p.a. - Stradale San Secondo n. 96 10064 Pinerolo (TO) (C.F. 11940290015) - che subentra in tutti i diritti e gli obblighi e persegue in tutti i rapporti di

ExitOne S.p.a. subentrando senza soluzione di continuità ad essa, con tutti gli effetti di legge nei requisiti tecnici, economici, finanziari da quest'ultima posseduti;

CONSIDERATO che la stessa ha comunicato in data 12/09/2018 alla Stazione appaltante CONSIP S.p.A. l'affitto dell'azienda ad ogni effetto di legge, e che la medesima, dopo le dovute verifiche, ha comunicato il nulla osta al subentro.

RICHIAMATI a presupposto del presente:

- il decreto a contrarre del segretario generale tar Valle d'Aosta n. 47 del 10 ottobre 2016;
- il decreto di aggiudicazione del servizio per tre anni del segretario generale tar Valle d'Aosta n. 66 del 24 novembre 2016, con cui si dava luogo all'adesione alla Convenzione Consip sopra citata, aggiudicando il contratto alla ditta EXITone S.p.A.;
- l'ordine diretto di acquisto (Oda-MEPA) n. 3325275 del 25.11.2016 relativo a fornitura di servizi a canone relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro e fornitura di servizi extra canone a EXITone S.p.A. appaltatrice individuata all'interno della precitata convenzione Consip a decorrere dal 01/12/2016 e fino al 30/11/2019;
- i propri decreti n. 106 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Proroga della fornitura del servizio di vigilanza sanitaria e r.s.p.p. per il periodo dal 01/12/2019 al 31/01/2020. CIG n. Z451C07409" e n. 6 del 28.02.2020 avente ad oggetto "proroga della fornitura del servizio di vigilanza sanitaria e r.s.p.p. per il periodo dal 01/02/2020 al 31/05/2020. CIG n. Z451C07409".;

VISTO l'art. 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1074 e successive modificazioni di istituzione dei Tribunali Amministrativi regionali;

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186 "Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali", nonché il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del gennaio 2018 "Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa";

CONSIDERATO che la Consip ha svolto le procedure di gara per l'aggiudicazione del servizio di "Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche

Amministrazioni - Edizione 4”, aggiudicando il lotto alla società SINTESI s.p.a, i cui effetti sono annullati dal Consiglio di Stato dichiarando l’inefficacia dell’aggiudicazione , per cui allo stato attuale, non è possibile affidare alla stessa il servizio di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro nonché la sorveglianza sanitaria.

VISTA la sentenza n. 1321 in data 21 febbraio 2020 emessa dalla Sez. V[^] del Consiglio di Stato che prevede l’inefficacia della convenzione stipulata tra Consip s.p.a. e Sintesi s.p.a.

RITENUTO, comunque, doveroso assicurare la continuità del servizio di sorveglianza sanitaria e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione in essere, nelle more della definizione da parte di Consip delle problematiche emerse in relazione alla Convenzione Consip “Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 4” stipulata con la Società SINTESI s.p.a. aggiudicataria del Lotto 1 comprensivo della Regione Valle d’Aosta;

CONSIDERATO che alla luce di ciò è stata effettuata, con nota prot. n. 239U del 29.04.2020, una richiesta di disponibilità all’affidamento alla ditta Gi-One, società gestrice del servizio la quale ha dato la propria disponibilità a continuare il servizio alle stesse condizioni in essere, sino alla data richiesta e comunque sino alla definizione di una nuova convenzione tra Consip e la nuova società aggiudicataria del servizio sopra richiamata, giusta nota protocollo n. SIC/0081/20 del 11/05/2020, protocollata in ingresso al n. 280E del 18.05.2020;

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara, CIG n. ZCD2D97B4A;

VISTA infine la richiesta di esonero dalla cauzione ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.e contestuale offerta di ribasso pari all’1% del corrispettivo previsto nella predetta convenzione, offerta formulata con la nota pervenuta il 18.06.2020 e protocollata al n. 332E;

RITENUTO di dover accettare tale richiesta e quindi la riduzione del relativo prezzo-canone mensile, in quanto conveniente per questa amministrazione;

ATTESO che la spesa da sostenere è funzionale al buon andamento della struttura e proporzionale allo scopo dell’acquisto;

VISTA la nota n. 110 in data 07/01/2020 del Segretario delegato dei TTAARR, con cui è stata comunicata l’approvazione del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario nell’ambito della seduta del C.P.G.A. in data 18.12.2019 e relativa assegnazione dei fondi, per le ordinarie esigenze di questo T.A.R.;

VISTA altresì la nota prot. n. 7320 in data 16 aprile 2020 del Segretario delegato per i TT.AA.RR. ed allegata tabella analitica dei capitoli di spesa con la quale si assegnano i fondi per il corrente esercizio finanziario;

VISTO l'art. 118, commi 3 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e atteso che questa Amministrazione non ha autorizzato alcun subappalto e che la Ditta in questione risulta regolare nella sua posizione contributiva e previdenziale;

VISTI gli oneri di spesa, come appresso analiticamente esposti:

- Fornitura del servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione – canone annuo € 297,50 e del ribasso dell'1% pari ad € 294,52;
- Fornitura del piano di sorveglianza sanitaria – canone annuo € 273,00 – esente i.v.a. ed al netto del ribasso dell'1% pari ad € 270,28;
- Visite, accertamenti ed esami extra canone per € 172,5 esente i.v.a. ed al netto del ribasso dell'1% pari ad € 170,77;

RITENUTI congrui i sopra esposti importi indicati nell'offerta economica a base della citata convenzione Consip, già oggetto di adesione da parte di questo Tribunale, per un impegno economico di € 735,57 più i.v.a. al 22% gravante sul servizio di R.S.P.P. pari ad € 64,79 per un totale di € 800,36;

PRESO ATTO che il fornitore ha dichiarato, in sede di gara, di ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse ai sensi di legge;

Per questi motivi, propone di:

DECRETARE

- **DI ASSEGNARE** la fornitura del servizio di sorveglianza sanitaria e responsabile del servizio di prevenzione e protezione per il periodo 01.06.2020 sino al 31.05.2021, e comunque sino alla stipula della nuova convenzione tra Consip e la società aggiudicataria del servizio “Gestione integrata Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni” Edizione 4, per la sede di questo Tribunale, alla ditta **GI.ONE S.p.a.** - Stradale San Secondo n. 96 10064 Pinerolo (TO) C.F. 11940290015, quale appaltatrice subentrata alla società ExitOne s.p.a., originaria aggiudicataria del Lotto 1 comprensivo della regione Valle d'Aosta, della Convenzione stipulata da Consip per la “Gestione integrata Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni” Edizione 3,;

- **DI DARE ATTO** che il servizio sarà regolato dalle condizioni indicate nel contratto stipulato con Consip in base alla convenzione “Gestione integrata Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni” Edizione 3, cui questo Tribunale ha a suo tempo aderito come da decreto a contrarre n. 47/2016 e decreto di aggiudicazione n. 66/2016;
- **DI ACCETTARE** la richiesta di miglioramento del prezzo in luogo della presentazione della polizza fideiussoria come sopra analiticamente evidenziato;
- **DI RISERVARSI** di assumere il relativo impegno di spesa sul capitolo n. 2298 “Spese in materia di sicurezza e prevenzione compresi i corsi di formazione” del “piano di gestione 26”;
- **DI COMUNICARE** l’assegnazione del servizio di che trattasi alla Società interessata;
- **DI NOMINARE** responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90, l’assistente amministrativo, Barbara Tamone;
- **DI DICHIARARE** di non trovarsi in alcuna situazione d’incompatibilità prevista dal D.Lgs. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto d’interesse come disposto dal Codice di Comportamento di questa Amministrazione, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- **DI TRASMETTERE** il presente atto all’Ufficio Centrale di Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;
- **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito istituzionale nel link “Amministrazione trasparente” sez. bandi di gara e contratti ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 50/2017 e del D.Lgs. n. 33/2013 e rispettive modificazioni ed integrazioni, previo oscuramento dei dati sensibili.

l’Assistente amministrativo
Barbara TAMONE

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la sopra estesa proposta di decreto e ritenuta meritevole di condivisione;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi nell'adozione del presente atto, ai sensi delle vigenti previsioni normative;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte, di approvare e far propria la proposta di decreto sopra riportata, che parimenti qui si intende integralmente trascritta.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia Palma